

DELIBERA N. 95/2021/Corecom Toscana

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

**xxxxxx/Sky Italia S.r.L.
(GU14/222577/2019)**

Il Corecom della Regione Toscana

NELLA riunione del 9 settembre 2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, in particolare l’art. 30, e il “*Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTA la “*Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018”, e in particolare l’art. 5, comma 1, lett. e);

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 106 del 25 febbraio 2021 avente per oggetto *“Assetto organizzativo del Consiglio regionale XI Legislatura”* con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l’incarico di responsabile del *“Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia”*, con decorrenza 1° marzo 2021;

VISTA l’istanza dell’utente xxxxxx, del 27/12/2019 acquisita con protocollo n. 0554110 del 27/12/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

L’istante, titolare con la società Sky Italia S.r.l. (di seguito per brevità Sky) di un contratto residenziale per servizi televisivi a pagamento, di cui al codice cliente n. xxxxxx, lamenta la sospensione del servizio nonostante i pagamenti effettuati.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento e negli atti allegati, l’istante ha dichiarato:

- di essere stato titolare di un contratto avente ad oggetto la fornitura integrata dei servizi Pay Tv forniti da Sky e voce/internet, quest’ultimi erogati dall’operatore Fastweb S.p.A. (di seguito, per semplicità Fastweb). In particolare, *“nel mese di marzo 2017, [sottoscriveva] un contratto con Fastweb denominato Superjet Fibra Ottica attivato poi il 03/05/2017. Il venditore (...) aveva assicurato che nella (...) abitazione la velocità di connessione sarebbe stata di almeno 70 Mb come da contratto Superjet Fibra fino a 100 Mb”*;
- contrariamente a quanto promesso, la velocità di connessione risultava estremamente bassa;
- segnalava tempestivamente il problema e, *“dopo numerose telefonate”*, interveniva un *“tecnico Telecom”* che lo informava *“che l’abitazione era distante dalla centrale più di 2 km, [e che] la massima velocità che [si] potev[a] raggiungere era ca. 10 Mb”*;
- non appena l’*“appartamento è stato raggiunto da Fibra 1.000 [decideva] di passare a Telecom. Così [effettuava] le due misurazioni previste dall’AGCOM con il programma Nemesis (in data 03/12/2018 e 21/01/2019) che, in caso di esito positivo, permette di recedere dal contratto anticipatamente senza spese (decreto Bersani). In data 24 gennaio 2019 [inviava] a Fastweb Reclamo dove chiedevo un indennizzo di 150 euro per mancata applicazione del contratto in virtù della velocità di connessione”*;
- il reclamo rimaneva inesitato e, *“in data 02/02/2019, [inviava] a Fastweb lettera raccomandata di rescissione dal contratto (ricevuta il 06/02/2019) allegando le*

due misurazioni, ma nonostante questo nella fattura del mese di marzo (...) venivano addebitati costi di utilizzo del mese intero, mentre per legge il contratto si ritiene estinto dopo 30 giorni, quindi (...) il 06/03/2019. Essendo la fattura insieme alle competenze di Sky, non [poteva] fare altro che respingere il pagamento dell'intera fattura, così come [faceva] con le fatture di aprile e maggio. Ad un certo punto [veniva] addebitata sul conto corrente la fattura di solo Sky di Aprile (euro 74,60) che [pagava] regolarmente così come pure quella di giugno (euro 59,40)";

- *riceveva la telefonata, “in data 12/07/2019, [di] un (...) assistente [Sky] per dir[gli] che c'erano delle fatture impagate”;*
- *dopo aver spiegato il problema, un'operatrice gli comunicava che “non c'erano problemi ed infatti per telefono (...) indicava quali fossero gli importi delle fatture di marzo e maggio di solo Sky, rispettivamente di euro 74,60 ed euro 63,39 e che mi avrebbe inviato via mail l'IBAN dove poter fare il pagamento (in allegato)”;*
- *perveniva in pari data una e-mail con l'IBAN intestato a Sky “ed il giorno stesso [faceva] due bonifici degli importi esatti delle due fatture di Sky”;*
- *“in data 18/07/2019 [si accorgeva] che (...) avevano sospeso il servizio di Sky. Telefo[nava] al Servizio Clienti il quale (...) dice[va] che i due importi (...) pagati erano andati a coprire l'intera fattura di Sky e Fastweb di marzo ed una piccola parte quella di maggio”;*
- *l'operatrice del call center verificava la situazione; preso atto della lettera di recesso inviata a Fastweb, gli comunicava che aveva ragione “e che avrebbe provveduto a ripristinare immediatamente il servizio (e così è stato) e che avrebbe mandato la pratica al secondo livello per sistemare i pagamenti (...) effettuati. In data 24/07/2019 [interrompevano] nuovamente il servizio. Telefo[nava] nuovamente al Servizio Clienti ma questa volta [gli comunicavano] che non [c'era] niente da fare, che se [voleva] la riattivazione del servizio [doveva] pagare la parte rimanente della fattura di maggio di Sky e Fastweb più altre spese per il mancato pagamento”;*
- *“[i]n data 7 agosto '19 (...) richiama[va] una (...) incaricata [Sky] che, una volta spiegato il problema, (...) consiglia[va] di fare un fax con le due fatture di solo Sky e i due bonifici”;*
- *in data 7 agosto 2019 inviava quindi un fax a Sky ad oggetto “giusta attribuzione di pagamento fatture Codice Cliente xxxxx”, come suggerito dall'operatore del call center, con allegato fatture e bonifici;*
- *ad esito del fax riceveva sul cellulare un SMS “che recita[va]: ”Abbiamo ricevuto il fax del bollettino che attesta il pagamento della fattura Sky. Vieni su sky.it/fai da te per scoprire i metodi di pagamento più convenienti”;*
- *in data 12 agosto inviava un ulteriore reclamo a Sky per raccomandata;*

- nel formulario GU14 dichiarava che la cessazione amministrativa del contratto Pay TV avveniva il 16 ottobre 2019.

In data 17 dicembre 2019 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Sky tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso, per la mancata comparizione della parte convenuta.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) *“[r]iattivazione del servizio Sky con il riconoscimento dell'anzianità contrattuale per le agevolazioni concesse”;*
- ii) *“nota di credito degli importi reclamati da Fastweb”;*
- iii) *“riconoscimento economico di 150 euro per i mesi in cui la velocità di connessione non era quella contrattualmente prevista”;*
- iv) *“300 euro per ogni reclamo di cui non [ha] ricevuto risposta”;*
- v) *“500 euro per il disagio arrecatomi nella definizione della controversia.”.*

2. La posizione dell'operatore.

La società Sky, non ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del vigente Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, alcuna memoria difensiva.

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In primis si rileva quanto segue:

- con riferimento alla domanda *sub i)*, con cui l'istante ha chiesto che la *“[r]iattivazione del servizio Sky con il riconoscimento dell'anzianità contrattuale per le agevolazioni concesse”*, si osserva che la stessa non può formare oggetto della presente pronuncia in quanto l'applicazione di offerte e il ripristino di una determinata offerta nell'ambito di una nuova sottoscrizione contrattuale è un'attività rimessa alla disponibilità negoziale delle parti da esercitare nei modi e nelle forme disposte dalle Condizioni generali di contratto. Al riguardo si osserva che è lo stesso utente ad indicare nel formulario la data della avvenuta cessazione amministrativa del contratto in essere con Sky (16 ottobre 2019).
- la domanda *sub iii)* per il *“riconoscimento economico di 150 euro per i mesi in cui la velocità di connessione non era quella contrattualmente prevista”*; non è ammissibile nella misura in cui l'operatore Fastweb non è parte del presente procedimento. Ne consegue che la richiesta di ristoro dei disservizi lamentati dall'istante, inclusa la contestazione della fatturazione, può essere valutata solo nei confronti della società Sky.

- la domanda *sub ii)* volta ad ottenere “*nota di credito degli importi reclamati da Fastweb*”, in un’ottica di *favor utentis*, sarà intesa come richiesta dell’utente volta ad ottenere la regolarizzazione della propria posizione amministrativa nei confronti del solo operatore Sky mediante lo storno / rimborso di tutti gli importi fatturati allo stato insoluti.

Infine, sempre in via preliminare, con riferimento alla domanda *sub v)*, occorre rilevare che, a prescindere dalla formulazione della predetta doglianza, contenente richieste risarcitorie, (non di competenza dell’Autorità adita), gli eventi e i disservizi rappresentati in atti da parte istante, in base al criterio di efficienza e ragionevolezza dell’azione amministrativa, saranno suscettibili di valutazione in relazione ad un eventuale accertamento di responsabilità in capo al gestore convenuto e all’applicazione del vigente Regolamento sugli indennizzi, in relazione alle fattispecie ivi contemplate, qualora rientranti nel perimetro della disposizione di cui articolo 20, comma 4, del Regolamento.

Pertanto la presente disamina sarà attinente alle problematiche evidenziate dall’utente, ovverosia la sospensione del servizio di pay-tv fino alla data di cessazione amministrativa che nel formulario parte istante dichiara essere avvenuta il 16 ottobre 2019, nonché alla mancata risposta ai reclami.

Entrando nel merito della controversia, la domanda *sub v)* intesa come richiesta d’indennizzo per la sospensione amministrativa è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

Innanzitutto si rileva che le doglianze mosse dall’istante nei confronti di Sky restano incontestate, non avendo l’operatore rilevato alcunché a propria difesa, tantomeno contraddetto la rappresentazione dei fatti esposta nell’istanza di definizione.

Parte istante nella documentazione in atti lamenta la sospensione del servizio di pay-tv nella giornata del 18 luglio 2019 e, successivamente, dal 24 luglio 2019 fino al 16 ottobre 2019, giorno indicato nel formulario dallo stesso utente come data della cessazione amministrativa.

In primo luogo occorre richiamare la direttiva generale di cui alla Delibera Agcom n. 179/03/CSP la quale, al proposito, prevede, all’art. 3, comma 4, l’obbligo degli operatori di fornire i servizi richiesti “*in modo regolare, continuo e senza interruzioni*”.

Le uniche eccezioni a tale principio riguardano le interruzioni dovute ad interventi tecnici di manutenzione e riparazione ed i casi tassativamente indicati dall’art. 5 del Regolamento, ovvero le ipotesi di frode, ripetuti ritardi nei pagamenti o ripetuti mancati pagamenti (da intendersi secondo le indicazioni espressamente fornite dal comma 2, lett. a) e b) del citato art. 5), rispetto ai quali incombe comunque in capo all’operatore un preciso onere di informativa.

In assenza di prove fornite dall’operatore circa il rispetto della procedura per la sospensione del servizio in caso di morosità dell’utente, ed in particolare in assenza di prova del preavviso di sospensione, la sospensione medesima deve considerarsi illegittima (*ex multis* Delibera Agcom n. 31/12/CIR).

Orbene, nel caso di specie non risulta che l'operatore Sky abbia fornito, prima della lamentata sospensione del servizio medesimo avvenuta nei periodi sopraindicati, adeguata prova di aver effettuato alcuna efficace comunicazione del preavviso previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento che prevede *“l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso, l'operatore, salvi i casi di frode e di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, può disporre la sospensione del solo servizio interessato dal mancato pagamento”*.

Inoltre, al riguardo, occorre evidenziare che la sospensione amministrativa dei servizi - che lo stesso operatore ha dedotto di aver dato corso a seguito di morosità - è da ritenersi altresì illegittima in quanto l'utente ha dichiarato di aver provveduto al pagamento parziale delle fatture contestate (come previsto dall'art. 4 dell'All. A alla Delibera Agcom n. 664/06/CONS, oggi sostituita dalla Delibera Agcom n. 519/15/CONS, art. 7).

Pertanto l'operatore Sky, in assenza di idonea documentazione attestante l'invio di un congruo preavviso previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento, è responsabile, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile, in ordine alla illegittima sospensione amministrativa del servizio di pay-tv e deve essere riconosciuto alla parte istante un indennizzo proporzionato al disagio subito.

Ne consegue che la società Sky è tenuta a corrispondere in favore dell'istante l'indennizzo previsto dall'articolo 5, comma 1, in combinato disposto con l'articolo 13, comma 4, del Regolamento sugli indennizzi, in misura pari a euro 3,00 *pro die*, per complessivi 85 giorni, computati in riferimento al periodo compreso dal 24 luglio - 16 ottobre 2019, oltre la giornata del 18 luglio 2019, per un importo complessivo pari a euro 258,00 (duecento cinquanta otto/00).

Inoltre, con riferimento alla domanda *sub ii)*, è meritevole di accoglimento la doglianza dell'istante, intesa come richiesta dell'utente volta ad ottenere la regolarizzazione della propria posizione amministrativa nei confronti del solo operatore Sky mediante lo storno / rimborso di tutti gli importi fatturati allo stato insoluti.

Parte istante, nello specifico, ha lamentato che i pagamenti parziali espressamente effettuati a favore di Sky siano stati attribuiti al pagamento delle fatture attinenti all'erogazione integrata dei servizi telefonici/internet (Fastweb) e di pay-tv (Sky). Alla documentazione allegata in istanza risulta copia dei bonifici eseguiti in data 12 luglio 2019, l'uno pari ad euro 74,60 in relazione alla fattura emessa il 28 marzo 2019 e l'altro pari ad euro 63,39 in relazione alla fattura emessa il 28 maggio 2019. Inoltre, con riferimento al periodo di sospensione amministrativa avvenuta nonostante i pagamenti parziali sopra menzionati, Sky ha lasciato incontestata la doglianza dell'istante di non aver fruito del servizio di pay-tv a far data 7 agosto 2019.

Di conseguenza la richiesta dell'istante concernente la regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile mediante lo storno / rimborso di tutti gli importi fatturati a titolo di corrispettivo al codice cliente n. xxxxx allo stato insoluti deve ritenersi accoglibile, atteso che, a fronte di quanto lamentato dall'istante, la società Sky

avrebbe dovuto smentire le deduzioni dell'utente provando, da un lato la corretta contabilizzazione della fatturazione dei pagamenti parziali ricevuti e, dall'altro, la regolare e continua fornitura dei servizi, anche alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 13533/01), fornendo, al riguardo, la documentazione di dettaglio della fruizione del servizio di pay-tv e della relativa riferibilità alle condizioni economiche applicate.

Ne consegue che, in assenza di controdeduzioni da parte della società Sky, l'istante ha diritto alla regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato in relazione al codice cliente n. 20196756, nonché al ritiro a propria cura e spese dell'eventuale della connessa pratica di recupero del credito fino alla fine del ciclo di fatturazione a seguito della cessazione amministrativa del 16 ottobre 2019.

Inoltre, la richiesta dell'istante *sub iv)* volta ad ottenere l'indennizzo di euro "300 euro per ogni reclamo di cui non [ha] ricevuto risposta" può trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti.

Agli atti del procedimento risultano i seguenti reclami:

- il reclamo a Sky che l'utente asserisce aver inviato a mezzo fax in data 7 agosto 2019;
- il reclamo del 12 agosto 2019 inviato per posta raccomandata A/R la medesima doglianza, non corredato della prova di invio;
- la disdetta del 24 gennaio 2019 effettuata a Fastweb, ricevuta da tale operatore il 6 febbraio 2019, con cui contestava la bassa velocità di connessione e inviata per conoscenza a Sky. Al riguardo si ritiene che, trattandosi di un reclamo/disdetta per l'erogazione telefonici, la competenza di questi sia da ritenersi esclusivamente da Fastweb e, dunque, anche l'onere di inoltrare una risposta al cliente. Inoltre occorre evidenziare che non risulta allegata la cartolina di ricevimento relativa all'operatore Sky.

Dunque, facendo unicamente riferimento al reclamo del 7 agosto 2019, si rileva che, nel corso della presente istruttoria, vista l'assenza di memorie in atti, la società Sky non ha dimostrato di avere gestito la richiesta di regolarizzazione contabile dell'utente, né tanto meno di aver risposto al cliente. Se pur vero che tale fax non risulta corredato della ricevuta di invio, tuttavia l'interlocuzione con l'operatore può ritenersi provata alla luce della produzione, da parte dell'utente, dell'e-mail ricevuta dall'operatore Sky in data 12 luglio 2019 con indicazione dell'IBAN per effettuare il bonifico. Dunque, in assenza di controdeduzioni da parte del gestore, il reclamo del 7 agosto 2019 si ritiene inoltrato a Sky, atteso che la contestazione in corso con il gestore appare provata fin dal luglio 2019, come emerge dal citato messaggio di posta elettronica ricevuto dal servizio clienti e dai bonifici conseguenti effettuati dall'utente.

Pertanto, attesa l'assenza di controdeduzioni da parte dell'operatore, l'istante ha diritto ad un indennizzo per mancata risposta al reclamo da computarsi in base al parametro previsto dall'articolo 12, comma 1, del Regolamento sugli indennizzi secondo il quale *“l'operatore, se non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00”*.

Di conseguenza, a fronte del reclamo scritto inoltrato dall'istante in data 8 agosto 2019, in considerazione dei 111 giorni intercorrenti dall'8 settembre 2019 (scaduti i 30 giorni utili per fornire risposta in conformità a quanto disposto dalla Carta dei Servizi di Sky) al 27 dicembre 2019, data del deposito dell'istanza di definizione, l'istante ha diritto alla corresponsione dell'importo di euro 277,50 (duecento settantasette/50) a titolo di indennizzo per il mancato riscontro al citato reclamo. Al riguardo va preso in considerazione il principio di “risposta cumulativa” facendo leva sulla previsione di cui al comma 2, del medesimo articolo 12, secondo cui *“l'indennizzo di cui al comma 1 è computato in misura unitaria indipendentemente dal numero delle utenze interessate dal reclamo e anche in caso di reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio”*.

Infine si ritiene equo e proporzionale liquidare a favore della parte istante la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura ai sensi dell'art. 20, comma 6, del vigente Regolamento, atteso che l'operatore non ha neanche partecipato al tentativo obbligatorio di conciliazione.

UDITA la relazione del Dirigente, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Toscana accoglie parzialmente l'istanza presentata dal Sig. xxxxxx in data 27/12/2019 nei confronti della società Sky Italia S.r.l. per le motivazioni di cui in premessa.
2. La società Sky Italia S.r.l. è tenuta a corrispondere in favore dell'istante, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento e con le modalità di pagamento indicate in istanza, la somma di euro 258,00 (duecento cinquanta otto/00), oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, a titolo di indennizzo la sospensione del servizio di pay-tv di cui al codice contratto n. xxxxxx.
3. La società Sky Italia S.r.l. è tenuta a corrispondere in favore dell'istante, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento e con le modalità di pagamento indicate in istanza, l'importo pari ad euro 277,50 (duecento settantasette/50), maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo.

4. La società Sky Italia S.r.l. entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, è tenuta alla regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e con le modalità indicate nel formulario) di quanto fatturato in relazione al codice cliente n. xxxxx 28 marzo 2019 (data dell'emissione della fattura pagata parzialmente dall'utente) fino alla fine del ciclo di fatturazione a seguito della cessazione amministrativa del 16 ottobre 2019, nonché al ritiro a propria cura e spese dell'eventuale connessa pratica di recupero del credito.
5. La società Sky Italia S.r.l. è tenuta a corrispondere in favore dell'istante, con le modalità indicate in istanza, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, la somma di euro 100,00 a titolo di spese di procedura.
6. La predetta Società Sky Italia S.r.l. è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, come richiamato dall'articolo 20, comma 3, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Firenze, 9 settembre 2021

Il Segretario
Cinzia Guerrini

Il Presidente
Enzo Brogi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)